

Pubblicato il 25/02/2019

N. 02497/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13139/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13139 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Laura Camele, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa adozione della misura cautelare più idonea,

quanto al ricorso introduttivo:

-del verbale a mezzo del quale il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha espresso nei confronti della CAMELE giudizio di

INIDONEITA' quale Allieva Carabiniere, notificato alla ricorrente in data 23.10.2018, per "Dislipidemia con valori di trigliceridi =150 MG/DL ripetuti in due determinazioni", unitamente ad ogni altro atto antecedente o successivo, connesso, consecutivo comunque lesivo dell'interesse del ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 14.1.2019:

-della graduatoria finale di merito, art. 1 di cui al Decreto n. 61/11-4-1 CC, relativa alla procedura concorsuale indetta per titoli ed esami per il reclutamento di 2.000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 2199, del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, pubblicata in data 13 dicembre 2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 16.1.2019, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 11766 del 4.12.2018, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica finalizzata ad accertare l'esistenza, o meno, nella ricorrente della "dislipidemia" con valori trigliceridi che determinino la non idoneità ai sensi della direttiva tecnica di cui al DM 4 giugno 2014, rilevando "l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità" e ritenendo di "attribuire un coefficiente di idoneità pari a 1AV compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale ai sensi del D.M. 1.6.2014";

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" della ricorrente alle successive prove concorsuali da sostenere – ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi corsi formativi in soprannumero;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 6 maggio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

- sospende, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione.

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 6 maggio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente

provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.